



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.10.2022;

letta la proposta di Accordo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento *ex art. 7* l. 3/2012 e ss. modifiche, depositata in data 14.07.2022 nell'interesse di **GAROZZO LUCA** (n. 23.03.1967 a Bologna – C.F. ed ivi residente alla Via);

letta la relazione particolareggiata depositata in pari data dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso ODCEC di Bologna, Dott.ssa Marinella Anchini, conforme alle previsioni dell'art. 9, co. 2 della l. 3/2012;

esaminata la documentazione allegata e le integrazioni al ricorso ed alla relazione depositate in data 31.07.2022 a seguito di richiesta del Tribunale;

tenuto conto che l'OCC nella relazione finale depositata in data odierna ha attestato la piena fattibilità del Piano;

atteso che, sulla scorta della documentazione in atti e della relazione prodotta dall'OCC, non risultano commessi atti in frode ai creditori, né che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dal ricorrente;

rilevato che la proposta di Accordo prevede, a fronte di un passivo di euro 1.219.068,55, la messa a disposizione dei creditori di un attivo complessivo pari ad euro 592.100,00;

accertato che nel termine concesso ai sensi dell'art 11 della l. 3/2012, l'OCC ha dato conto degli esiti del voto, in base ai quali risulta che il solo creditore Aurelia SPV S.r.l. ha espresso parere contrario, mentre il Fallimento Diaframma S.r.l., in forza di un credito chirografario, ha prestato il consenso favorevole e, tutti gli altri creditori ammessi, non hanno fatto pervenire alcuna espressione di voto, sicché ai sensi del predetto assunto normativo si deve ritenere acquisito il consenso alla proposta, essendo

stata risulta raggiunta la maggioranza di cui all'art. 11 co. 2 della succitata legge, pari al 87,93% dei crediti;

rilevato che in data 21.09.2022 è pervenuta all'OCC, da parte dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Emilia Romagna, la precisazione del credito con la quale hanno certificato un maggiore importo del debito rispetto a quanto indicato nella proposta, discordanza dovuta alla maggiorazione di una sanzione dell'importo pari ad euro 2.088,14 e che, sempre la medesima Amministrazione finanziaria, nella stessa missiva del 21.09.2022 non risulta aver formulato alcuna osservazione riguardo al piano né ha fatto pervenire alcuna espressione di voto.

dato atto altresì che ad ogni modo, come attestato dal Gestore della Crisi *“anche qualora il maggior credito di Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Emilia Romagna dovesse essere incluso nel piano, non avrebbe alcun effetto sulla formazione del consenso, in quanto gli equilibri percentuali tra i creditori ammessi al voto rimarrebbero del tutto invariati”*;

tenuto conto, inoltre, che l'OCC ha reso noto di aver provveduto alla trasmissione della relazione sui consensi e sulla percentuale di raggiungimento ai creditori ex art. 12 co. 1 l. 3/2012 e che non è stata sollevata nessuna contestazione né depositata alcuna osservazione da parte degli stessi;

ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni affinché l'accordo possa essere omologato, sussistendone tutti i presupposti richiesti;

visti gli artt. 7 e ss. della legge 3/2012 così come successivamente modificata;

P.Q.M.

omologa l'Accordo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento proposto da **GAROZZO LUCA**, in conformità e con le modalità stabilite nella proposta approvata dai crediti;

dispone che i pagamenti avvengano secondo le modalità indicate nell'Accordo e successive integrazioni;

dispone che della proposta e del presente Decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa del GDPR Privacy.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente e all'OCC.

Bologna, 31/10/2022

Il Giudice Delegato

Antonella Rimondini